



COMUNE DI BONIFATI

PROVINCIA DI COSENZA

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BONIFATI

Progettazione:

Ufficio Tecnico Comunale

Settore IV Urbanistica e Demanio Marittimo

Deliberazione del Commissario ad acta

Gruppo di lavoro:

Ing. Francesco Tafuri

Ing. Alessandro Pietropaolo

Dott.ssa Geol. Nadine Cetraro - Studio Geologico

IL RUP

Ing. Francesco Tafuri

Approvazioni:

Redazione Piano:

Elaborato: Tav. 2.6

Integrazioni Maggio 2022

**QUADRO PROGETTUALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

PIANO COMUNALE SPIAGGIA (PCS)

L.R. n. 19/2002 e s.m.i. "Norme per la tutela, governo e uso del territorio"

L.R. n. 17/2005 e s.m.i. "Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo"



INDICE

Sommario

ART. 1 - Oggetto del Piano	4
ART. 2 - Fonti Normative	4
ART. 3 - Riferimenti Legislativi	5
ART. 4 - Competenze gestionali del Comune	5
ART. 5 - Procedure e norme di riferimento	5
ART. 6 - Prescrizioni per le Strutture Turistico-Ricreative esistenti	6
ART. 7 - Soluzioni alternative ad alcune concessioni esistenti	6
ART. 8 - Concessioni demaniali	7
ART. 9 - Accessi al mare	7
ART. 10 - Interventi edilizi.....	8
ART. 11 - Articolazione del litorale.....	9
ART. 12 - Eliminazione delle barriere architettoniche	11
ART. 13 - Previsioni di piano per il tratto di arenile	12
ART. 14 - Tipologia dei lotti	13
ART. 15 - Prescrizioni Generali	16
ART. 16 - Tipologia dei chioschi e dei manufatti di servizio.....	18
ART. 17 - Delimitazione dei Lidi.....	19
ART. 18 - Colorazione attrezzatura balneare.....	19
ART. 19 - Classi di Fattibilità delle Azioni di Piano	19
ART. 20 - Rilascio della concessione demaniale marittima (CDM)	30
ART. 21 - Rinnovo della concessione demaniale marittima	32
ART. 22 - Variazioni oggettive e soggettive alla concessione demaniale marittima	32
ART. 23 - Revoca e decadenza.....	33
ART. 24 - Criteri generali di valutazione delle istanze	33
ART. 25 - Funzioni di vigilanza.....	34
ART. 26 - Classificazione e prezzi	35
ART. 27 - Valenza turistica delle aree demaniali.....	35

ART. 28 - Classificazione degli stabilimenti balneari.....	36
ART. 29 - Disciplina dei prezzi	36
ART. 30 - Norme tributarie e finanziarie.....	37
ART. 31 - Disposizioni finali.....	37
ART. 32 - Disciplina transitoria e finale	38



COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza

Piazza D. Ferrante, 33 - 87020 Bonifati (CS)

www.comunebonifati.it e-mail: urbanistica.bonifati@asmepec.it

Ufficio Tecnico - Settore IV - Urbanistica e
Demanio Marittimo

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 1 - Oggetto del Piano

Il presente Piano Comunale di Spiaggia, da qui in avanti denominato PCS, equivalente a Piano Particolareggiato (art. 24 della L.R. 19/2002 e s.m.i.) di utilizzazione delle aree di Demanio Marittimo, si propone di favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistico-ricreative che si svolgono sul Demanio Marittimo, prevedendo tipologie e modi di intervento atti a favorire lo sviluppo turistico, preservando e rispettando il contesto ambientale.

ART. 2 - Fonti Normative

Le funzioni e competenze del comune per l'attività amministrativa sulle aree del demanio marittimo, sono esercitate in conformità alle norme contenute alla legge regionale n. 17 del 21.12.2005 avente per oggetto "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*" che ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti il *rilascio, rinnovo, revoca, decadenza delle concessioni demaniali; la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico ricreative, l'autorizzazione al sub ingresso nelle concessioni; l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ed altresì il rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'art. 9 della legge n. 88/2001.*

ART. 3 - Riferimenti Legislativi

Il presente Piano è adeguato alle leggi e norme vigenti in materia e in particolar modo al:

- Codice della Navigazione di cui al Decreto regio del 30.03.1942 n. 327 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952 n. 328: CAPO I - Demanio Marittimo;
- Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree di demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- Legge 4 dicembre 1993 n. 494: disposizione per la determinazione dei canoni relativi a Concessioni demaniali Marittime;
- D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509: Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del Demanio Marittimo per la realizzazione di Strutture dedicate alla nautica da diporto;
- Decreto Ministero dei Trasporti e Navigazione 5 agosto 1998 n. 342: Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a Concessioni Demaniali Marittime per le finalità turistico-ricettive.

ART. 4 - Competenze gestionali del Comune

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Bonifati, provvede al rilascio, rinnovo, revoca, decadenza delle concessioni demaniali; la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico ricreative, l'autorizzazione al sub ingresso nelle concessioni; l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale ed altresì il rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'art. 9 della Legge n. 88 del 2001.

ART. 5 - Procedure e norme di riferimento

A norma della Legge Regionale n. 17 del 2005 il Piano di indirizzo per l'utilizzo delle aree demaniali marittime, ha valenza di piano di settore e esprime i criteri generali di riferimento per il Comune di Bonifati nella redazione ed approvazione dei Piani Comunali di Spiaggia equivalenti a piani particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone non in concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo

turistico.

Le destinazioni d'uso compatibili, sono indicate e disciplinate nelle tavole progettuali predisposte unitamente alla presente.

Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

ART. 6 - Prescrizioni per le Strutture Turistico-Ricreative esistenti

Ai titolari delle concessioni di strutture esistenti, ricadenti sull'arenile, viene prescritto di eseguire quanto segue:

- a) Adeguare gli impianti secondo quanto stabilito nel PCS, entro un massimo di 5 (cinque) anni dall'approvazione (art. 6 comma 8 P.I.R.)
- b) Di richiedere nuove specifiche aree da destinare a servizi in genere, da connettere alle stesse attività in concessione, al fine di conformare il lotto a quello tipo;
- c) Osservare le prescrizioni dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione, limitatamente al piano di manutenzione, agli impianti, al numero dei WC, al numero di ombrelloni, alla sicurezza, all'accessibilità ai portatori di handicap;
- d) Mantenere in condizioni di decoro, igiene e pulizia, gli spazi tra una concessione e l'altra.

ART. 7 - Soluzioni alternative ad alcune concessioni esistenti

Nella redazione del Piano, sono stati recepiti gli insediamenti esistenti, forniti di regolare concessione, e qualora si è reputato che la loro ubicazione fosse incompatibile con ottimali linee programmatiche del Piano, si sono trovate soluzioni alternative, conservando e sistemando, "per eccesso", mai per difetto l'entità delle superfici concesse.

È il caso delle aree concesse con superfici frantumate o ubicazione con evidente squilibrio dimensionale o scarsa razionalizzazione distributiva, oltre a quello che risultano ubicate su tratti di spiaggia con fronte mare delle acque prescritte come non idonee alla balneazione.

In detti casi si è proposto o una traslazione delle superfici o una modifica delle superfici, ottenute in concessione, proponendo anche la variazione del sito, nei casi ritenuti opportuni per migliorare la disponibilità di spiagge libere. In questi casi, come suddetto, entro un anno dall'approvazione del presente Piano, si dovrà procedere ad un aggiornamento dell'area concessa, con richiesta di una nuova concessione e comunque conformarsi al lotto tipo previsto.

ART. 8 - Concessioni demaniali

Premesso che nella concessione dei beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità del Demanio marittimo, deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, con la possibilità di libero accesso al mare. In fase di rilascio e/o rinnovo di concessioni o autorizzazioni, l'ufficio preposto è tenuto a verificare l'esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi provvedimenti:

1. Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia del Demanio marittimo di competenza comunale, sono concedibili nei limiti fissati dal presente Piano comunale di spiaggia, secondo le indicazioni riportate nelle allegate planimetrie;
2. Sono prioritariamente concedibili le superficie demaniali marittime cui sia stata fatta richiesta per la realizzazione di opere di interesse pubblico, nonché le richieste di concessioni necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge e regolamenti.
3. Qualora si verifichi un aumento in profondità dell'arenile tra una concessione ed il mare, la nuova area così creata è da attribuirsi, fatta salva l'area di libero transito e previa richiesta, al concessionario frontista;
4. È consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee (massimo 4 mesi), sulla base di apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporanee circoscritte od eventualmente autorizzazioni che possono prevedere all'interno dell'area già in concessione, il posizionamento di strutture e/o manufatti di facile rimozione, non previsti nel titolo concessorio.

ART. 9 - Accessi al mare

1. Gli accessi al mare e conseguenzialmente alle aree demaniali marittime, sono indicati nelle planimetrie allegate alla presente;
2. Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del Demanio Marittimo, il comune di Bonifati perseguirà l'obiettivo di acquisire all'uso pubblico gli accessi al mare che risultino anche di proprietà privata;
3. I concessionari di zone del demanio marittimo, sono tenuti a garantire il libero accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare;

ART. 10 - Interventi edilizi

1. Gli interventi edilizi vengono effettuati nelle aree previste dal PCS per gli insediamenti di carattere turistico ricettivo, nonché per i servizi previsti nel piano medesimo, in conformità anche a quanto previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n. 17 del 21.12.2005.

2. Gli interventi di cui sopra, possono essere realizzati con:

Permesso di costruire: sono sottoposte al regime del Permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo manufatto di difficile rimozione.

Segnalazione Certificata Inizio Attività: sono sottoposte al regime della Segnalazione Certificata Inizio Attività le seguenti opere:

- installazione di chiosco bar o altro manufatto di facile rimozione a carattere stagionale e/o annuale;
- manutenzione straordinaria;
- risanamento igienico;
- restauro conservativo;
- realizzazione di allacci alle fognature;
- interventi finalizzati al migliore utilizzo dell'area concessa.

Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni "attività edilizia libera":

Sono sottoposte a comunicazione tutte le opere previste dal citato art. 6, nonché le modifiche interne dei singoli manufatti, interventi di manutenzione ordinaria sui singoli manufatti, installazione di area ombreggiata (*gazebo, pagliarelle, grandi ombrelloni aventi tutti il carattere di facile rimozione*), o altre strutture di facile rimozione che migliorino la qualità dell'offerta turistica, variazioni della destinazione d'uso di alcuni manufatti.

Lavori d'urgenza: sono lavori che si rendono necessari per evitare imminenti pericoli o danni a cose o a persone che con immediatezza vanno comunicati al Comune di Bonifati ed all'Ufficio Circondariale di Cetraro.

Successivamente il titolare deve comunque richiedere, entro il termine di 15 giorni, il Permesso di costruire o presentare la SCIA per le opere oggetto di interventi urgenti, nei termini sopra indicati.

ART. 11 - Articolazione del litorale

1. È consentita la realizzazione di complessi balneari a cura dei Comuni, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) della Legge Regionale n. 17/2005, senza fini di lucro, e comunque relativamente ad una percentuale massima del 5% dei lotti identificati nel PCS.
2. Per la salvaguardia del litorale dall'erosione, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.
3. L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il rinascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.
4. Ove il Comune preveda la motivata occupazione di parte delle spiagge libere per stabilimenti balneari, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dall'articolo 37 del codice della navigazione, riconosce priorità ai titolari di concessioni in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità.
5. Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinate alla visibilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per gli impianti esistenti si prescriverà l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del PCS, per il quale il Comune di Bonifati dovranno dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.
6. Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione, ferma restando il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di manifestazioni e/o eventi che possono essere autorizzati con autorizzazione rilasciata dal Responsabile del settore Demanio, previa presentazione da parte dell'organizzatore di idonea garanzia che manlevi la pubblica amministrazione da qualsiasi responsabilità da danni verso persone e/o cose;
7. La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile.

8. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 è subordinato al rispetto delle indicazioni contenute nella Legge Regionale n. 17/2005 con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori. Il mantenimento annuale delle strutture e/o delle altre opere è consentito a seguito di specifica concessione o licenza suppletiva, previa verifica delle condizioni ambientali.
9. Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale. Per il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio il Comune deve redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o l'eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto è sottoposto al parere vincolante dalla Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.
10. Con detto parere la Regione stabilisce anche che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune con l'obbligo della acquisizione del nulla osta.
11. Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale.
12. Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare stesso (acquacoltura). Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite. Il mantenimento annuale delle strutture e/o delle altre opere è consentito a seguito di specifica concessione o licenza suppletiva, previa verifica delle condizioni ambientali.
13. Si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili

costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare l'anno.

14. In relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, Il Settore Demanio della Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni, alla predisposizione da parte del Comune di Bonifati interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; per l'assegnazione del nuovo litorale hanno diritto di preferenza i titolari delle concessioni preesistenti ai quali il fenomeno erosivo ha comportato una sensibile riduzione dell'area demaniale precedentemente assegnata;
15. Sono esclusi dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti protetti", realizzati con l'ausilio di soffolta e opere di difesa;
16. I confini demaniali che individuano l'ambito d'intervento del PIR e dei PCS sono quelli rilevati dalla linea di andamento del confine tracciato dal SID.
17. Nelle planimetrie predisposte sono evidenziate l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le destinazioni ad arenile libero, soggiorno all'ombra, servizi di spiaggia, ed i relativi tipi di gestione (aree libere, aree in concessione, stabilimenti balneari etc.), anche in base alla classificazione degli stabilimenti balneari, identificando i singoli lotti esistenti e/o concessi.
18. E' prevista una progressiva riqualificazione, coerente con le attività d'impresa ed economiche, delle strutture esistenti regolarmente autorizzate, stabilendo, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e delle specifiche caratteristiche morfologiche delle aree costiere, criteri uniformi per ambito omogeneo che disciplinano le dimensioni dei servizi comuni, delle attrezzature a servizio degli stabilimenti e delle pertinenze delle attività, quali le cabine-spogliatoio, il chiosco-bar, ecc., al fine di impedire che le costruzioni alterino l'aspetto paesaggistico e precludano la vista verso il mare.
19. Nel caso si voglia prevedere, in caso di particolari esigenze, la possibilità di apportare modificazioni e/o integrazioni rispetto alle condizioni indicate nel vigente Piano di Spiaggia, si procede mediante conferenza dei servizi convocata dal Comune, con la

partecipazione della Regione Calabria e degli Enti direttamente interessati.

20. Sulla fascia dell'arenile libero pari a mt. 5.00, parallela al mare, è vietata la presenza di persone che utilizzano detta fascia per la balneazione e di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare, fatti salvi i mezzi di soccorso.
21. Nella fascia del soggiorno all'ombra la distanza fra i punti d'ombra, da centro a centro, è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti nella tabella A allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 147 del 14/6/2007.
22. Antistante i lotti nei quali è previsto il mantenimento delle strutture annuale, è possibile per il periodo invernale creare delle dune di sabbia utili a proteggere dalle mareggiate le strutture montate;
23. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di WC e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico-ricreativa.
24. Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica.
25. Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art 2 punto 3 della Legge regionale 17/2005, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per territorio; nella scheda di comunicazione dovrà essere indicato il giorno, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo utilizzato, con specifica delle relative targhe e del telaio per le operazioni interessate.

ART. 12 - Eliminazione delle barriere architettoniche

Gli impianti e le strutture aperte al pubblico dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 104/1992, predisponendo appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.

ART. 13 - Previsioni di piano per il tratto di arenile

Tutti i manufatti previsti rientrano nella definizione di "precari", secondo la circolare dell'ex Ministero della Marina Mercantile n. 53 del 18.07.1962 e n. 97 del 12.01.1996. A norma dell'art. 9 comma 4 della Legge Regionale n. 17/2005, le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di

intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali; in tale ipotesi i richiedenti dovranno allegare dichiarazione sostitutiva ove vengano richiamate le suddette condizioni, per dette condizioni gli interessati presentano richiesta al Comune di Bonifati, al fine di procedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e le strutture da far permanere per l'intero anno, dovranno essere ubicate in quei lotti che sono stati individuati come "LOTTI DI TIPOLOGIA B", previa acquisizione di tutti i pareri degli Enti Interessati.

I manufatti sono collegati al suolo con soluzione di continuità con collegamento ad innesto e/o bulloni tra opera di ancoraggio al terreno e struttura in elevazione oppure con tubi di cemento nei quali saranno incastrate le strutture in elevazione, mediante riempimento degli stessi con materiale arido.

Sono escluse tutte le opere fondali che richiedono getti in calcestruzzo.

La struttura è in legno o in metallo rivestita in legno oppure in profilati metallici autoportanti zincati e colorati ed il loro assemblaggio sarà realizzato con viti o bulloni in assenza di saldature. Si esclude quale supporto ogni tipo di muratura in elevazione.

Le opere definite precarie si devono poter smontare con semplici operazioni effettuabili con manodopera anche non specializzata e con mezzi meccanici di uso corrente.

Le parti componenti così recuperate devono essere facilmente trasportabili, con mezzi comuni nei luoghi di ricovero per poter essere in seguito reimpiegati.

ART. 14 - Tipologia dei lotti

In funzione alla destinazione i lotti sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie:

A) Lotto per la posa sdraio e ombrelloni

Sono stati posizionati laddove l'arenile si restringe, pertanto possono essere adibiti soltanto alla posa sdraio e ombrelloni.

E' possibile l'installazione di un piccolo chiosco esagonale (*come particolare costruttivo*) per la distribuzione di vivande e bevande, un massimo di 4 cabine spogliatoio ed servizi igienici distinti per sesso e docce.

Ove non è possibile l'allaccio alla rete fognante comunale i servizi devono prevedersi di tipo ecologico.

Le predette strutture – per la difesa dei marosi estivi - possono essere installate su di una piattaforma in legno di facile rimozione con altezza massima sopra il livello dell'arenile di mt. 1.50-2.00; le scale di accesso dovranno avere le stesse caratteristiche e dovrà essere garantito l'accesso per i disabili, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente regolamento.

B) Lotto per stabilimento balneare e installazione e mantenimento strutture

La zonizzazione individua delle aree, vincolanti la destinazione d'uso, aventi andamento parallelo alla battigia.

Le fasce sono classificate procedendo da mare verso monte.

1. Area posta ad una distanza di circa mt. 5,00 dalla battigia o bagnasciuga. È riservata esclusivamente al libero transito, consente l'accesso pedonale al mare. È vietata la sosta prolungata ed ogni altro tipo d'ingombro. È consentito l'attracco delle barche e dei pattini di salvataggio e delle altre imbarcazioni soltanto in caso di necessità nell'osservanza delle vigenti leggi in materia.
2. Area riservata alla posa di ombrelloni, sdraio e simili; è consentita la possibilità di ricovero di piccole e medie imbarcazioni solo in caso di mareggiate. È esclusa la realizzazione di volumi di qualsiasi tipo ed ogni altra destinazione. In queste aree devono essere posizionate con opere di facile rimozione, una torretta, una postazione del bagnino, ed eventuali strutture ombreggianti al servizio dei clienti;
3. Area di rispetto, a protezione dell'area destinata a servizi. Tale fascia è adibita al collegamento tra la zona servizi e la zona ombrelloni sdraio. In questa zona sarà possibile collocare piante di abbellimento in vaso e quindi di facile rimozione, sarà possibile montare le passerelle di collegamento in legno.
4. Area destinata a servizi annessi allo stabilimento balneare ubicata a monte dove possono essere posizionati delle cabine-spogliatoio, chiosco bar, docce, primo soccorso, wc aventi carattere di precarietà e di facile rimozione.

I manufatti saranno strutture autoportanti in legno con copertura in legno o tegole o profilati di acciaio zincato e con copertura in tessuto plastico colorato con carattere di precarietà e di facile rimozione. Tutti i manufatti dovranno essere collegati tra di loro da vialetti interni realizzati in legno o in altro materiale idoneo per consentire il facile accesso delle carrozzine dei neonati e delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

5. Area a verde attrezzato, destinata ai giochi all'aperto (*bocce, pallavolo, ping-pong, ecc.*); ha larghezza variabile a causa della diversa morfologia del terreno ed una profondità di mt. 10,00.
6. Tale area sarà collegata alle zone confinanti mediante vialetti del tipo prima descritti.
7. Su dette aree possono essere installati i chioschi individuati nella tavola a parte, i

chioschi di tipologia specifica (*vedi elaborato grafico*) con relativi servizi obbligatori e non.

C) **Lotto per noleggio natanti**

Esercizio di attività di alaggio e varo imbarcazioni e ad esse connesse.

È prevista la possibilità dell'installazione di una tettoia in legno, di un chiosco di tipologia specifica o di un gazebo secondo le previsioni del presente Piano e di locale WC.

Il corridoio di lancio dovrà essere delimitato, secondo la vigente normativa, dallo stesso concessionario, in quanto parte integrante e sostanziale dell'attività.

In questo Lotto è previsto anche un Campo Boe dalle dimensioni di 60,00 m x 60,00 m situato a 200,00 m dalla spiaggia e a 100,00 m dalla scogliera così come prescritto dalla Capitaneria di Porto.

Il sistema di Ormeaggio è regolamentato dalle norme della C.P. competente.

D) **Usi Diversi**

1. **Lotto per l'installazione di Posa tavoli e sedie a sostegno delle Strutture Ricettive**

Questo lotto prevede l'installazione di tavoli e sedie a supporto dell'attività ricettiva.

È possibile installare una piattaforma in legno di facile rimozione.

2. **Lotto per l'installazione di un chiosco di facile rimozione destinato al commercio**

Questo lotto prevede l'installazione di un chiosco di facile rimozione dalle dimensioni riportate in planimetria, destinato al commercio.

3. **Lotto mantenente le attuali finalità riportate in concessione**

4. **Darsena**

Lotto destinato alla creazione di una darsena artificiale.

Fino alla sua realizzazione il lotto sarà utilizzato per eventi e manifestazioni sportive temporanee.

LOTTO N°	TIPOLOGIA	SUPERFICIE
1	A - Posa Sdraio e Ombrelloni	1.290,00 mq
2	A - Posa Sdraio e Ombrelloni	4.510,00 mq
3	A - Posa Sdraio e Ombrelloni	1.680,00 mq
4	A - Posa Sdraio e Ombrelloni	1.160,00 mq

5	A - Posa Sdraio e Ombrelloni	2.330,00 mq	
6	B - Stabilimento Balneare	1.558,00 mq	
7	B- Stabilimento Balneare	2.592,00 mq	
8	C- Lotto per Noleggio natanti	A: 2.590,00 mq	B: 3.600,00 mq
9	C- Lotto per Noleggio natanti	A: 2.560,00 mq	B: 3.600,00 mq
10	A - Posa Sdraio e Ombrelloni	942,00 mq	
11	A - Posa Sdraio e Ombrelloni	1.085,00 mq	
12	D3 - Usi Diversi	330,00 mq	
13	D3 - Usi Diversi	5.785,00 mq	
14	D4 - Usi Diversi	21.280,00 mq	
15	B- Stabilimento Balneare	2.490,00 mq	
16	A - Posa Sdraio e Ombrelloni	1.330,00 mq	
17	B- Stabilimento Balneare	2.478,00 mq	
18	D2 - Usi Diversi	36,00 mq	
19	D1 - Usi Diversi	100,00 mq	
20	D1 - Usi Diversi	42,00 mq	
21	D1 - Usi Diversi	40,00 mq	
22	D1 - Usi Diversi	40,00 mq	
23	D2 - Usi Diversi	40,00 mq	
24	D1 - Usi Diversi	24,00 mq	
25	D3 - Usi Diversi	108,00 mq	
26	D1 - Usi Diversi	45,00 mq	
27	D4 - Usi Diversi	3.030,00 mq	
28	B - Stabilimento Balneare	660,00 mq	

ART. 15 - Prescrizioni Generali

Per la definizione di ogni lotto sono previsti:

1. Opportuno collegamento con passerelle in legno e/o materiale plastico tra il lotto ombrelloni e sdraio e la restante porzione del lotto;
2. Il lotto dovrà essere delimitato da una recinzione di tipo leggero con corda sostenuta da paletti con altezza fuori terra non superiore a mt. 1.00 e devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt. 5.00 dalla battigia, salvo prescrizioni impartite dalla

Capitaneria di Porto;

3. L'area dovrà essere provvista di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, inoltre sarà cura del concessionario mantenere il decoro e la pulizia anche sulla spiaggia libera adiacente alla concessione, con l'installazione altresì di su un lato libero, di obbligo per tutti i concessionari di cartellonistica indicante la spiaggia libero e tutto quanto altro deve essere indicato a norma delle prescrizioni che annualmente verranno impartite dalla Capitaneria di Porto o da parte del Comune di Bonifati;
4. Il concessionario deve avere sempre disponibili attrezzature e personale idoneo al salvataggio, quali l'obbligo di installare un locale e/o gazebo di tende delle dimensioni di mt. 3,00 x 3,00 quale prima accoglienza per eventuali incidenti con la presenza di materiale medico e quant'altro occorrente in caso di salvataggio e /o infortunio da parte dei bagnanti;
5. È ammessa una torretta d'avvistamento (H max = mt. 5.00) in legno senza strutture fisse in fondazione;
6. È esclusa qualsiasi opera di carattere stabile di qualsiasi natura ivi compreso opere fondali, che dovranno essere della tipologia indicata negli elaborati grafici;
7. Per la sistemazione del lotto , prima dell'inizio della stagione estiva, le operazioni di pulizia e solo livellamento dell'arenile possono essere effettuate con semplice comunicazione da parte del concessionario, indirizzandola al Comune di Bonifati Servizio Demanio ed alla Capitaneria di Porto – Ufficio Circondariale di Cetraro indicando i giorni in cui si effettueranno i lavori ed il nominativo dell'Impresa esecutrice ed opportuna dichiarazione dalla quale si evince che si esonera Il Comune di Bonifati (ente gestore del demanio) da qualsiasi responsabilità in merito alle operazioni di pulizia e sistemazione;
8. La spiaggia libera è ubicata in vari tratti dell'arenile, in adeguata proporzione alle superfici delle aree da concedere in concessione ed è destinata alla libera balneazione; non è consentita altra destinazione né la realizzazione di volumi di qualsiasi tipo.
9. Lo specchio acqueo è una zona di mare da richiedere in concessione per l'attracco di piccole e medie imbarcazioni, di fronte al quale è possibile richiedere un'autorizzazione per la posa in opera di un verricello per l'alaggio delle imbarcazioni. Esso sarà delimitato da boe e regolamentato secondo le vigenti norme del Codice della Navigazione. È prevista anche l'installazione di solarium galleggianti stagionali per la posa sdraio e ombrelloni, previa concessione ex art. 36 C.N.; negli specchi d'acqua antistanti gli arenili,

non è ammessa altra attività diversa da quella turistico - ricreativa.

10. Il corridoio di lancio è una zona di mare per l'attracco e l'avvicinamento delle imbarcazioni private e per il traffico locale; esso ha una larghezza uguale al fronte mare della concessione e una profondità (dalla linea di battigia) di circa mt. 300.00 e sarà delimitato da boe di colore verde e rosso collegate tra loro da corde. È fatto divieto di ancoraggio se non per comprovati motivi. Sarà a spesa e cura degli operatori del settore, in proporzione alle concessioni in loro possesso, attrezzare tale aree con le boe anzi dette e di far rispettare le modalità d'attracco e alaggio delle imbarcazioni, secondo la previsione della vigente normativa, fermo restando che l'utilizzo degli stessi seppur in concessione a privati, deve essere utilizzato ad uso pubblico.

ART. 16 - Tipologia dei chioschi e dei manufatti di servizio

1. Per i chioschi e i manufatti di servizio si rimanda all' apposita tavola di progetto.
2. Ogni stabilimento balneare dovrà munirsi delle attrezzature obbligatorie indicate nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 147 del 14/6/2007, di cui allegato A, così come sono previsti i requisiti facoltativi previsti nella medesima tabella, al fine di accertare i requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari così come previsto dalla legge regionale n. 17/2005.
3. Le strutture da utilizzare per il chiosco bar e i manufatti di servizio devono essere realizzate in legno come da tipologie allegate o in struttura metallica rivestita in legno, in ogni caso dovranno rivestire il carattere di precarietà e quindi di facile rimozione, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della Legge regionale 17/2005.
4. Le predette strutture precarie e di facile rimozione possono essere "mantenute" anche nel periodo invernale nelle aree private, secondo le norme previste dalla legge regionale n. 17/2005 come sopra dettagliatamente descritto, nelle aree dettagliatamente individuate nelle tavole progettuali allegate.
5. I chioschi dovranno rispettare la tipologia prevista dalle tavole progettuali, anche se le suddivisioni interne dei singoli ambienti possono essere adeguate all'uso di ciascun manufatto, anche per mettere in atto, a semplice comunicazione dei concessionari, di quelli che sono i requisiti facoltativi quali la ristorazione, per la quale dovranno essere eseguiti tutti quegli interventi utili e necessari per l'acquisizione del parere da parte dell'Azienda Sanitaria ed eventualmente di altre enti interessati.

6. I servizi igienici dovranno essere internamente pavimentati con materiale antiscivolo, impermeabile e lavabile e rivestiti con materiale lavabile fino ad una altezza di mt. 2.00.
7. I chioschi e i servizi igienici saranno allacciati alla rete fognante.
8. In questo caso lo scarico delle acque reflue provenienti da lavandini e lavelli sarà convogliato in apposito contenitore a tenuta, non interrato, che in seguito di autorizzazione allo scarico, rilasciato dall'ufficio preposto, sarà svuotato periodicamente a cura di ditte specializzate.
9. E' possibile l'installazione del chiosco con annessi servizi, anche alle spalle del lotto in concessione, nelle aree indicate nelle planimetrie allegate , cosi come le strutture di prima accoglienza od a scelta ulteriori cabine e servizi che vanno a qualificare la struttura balneare , il tutto per una migliore fruibilità del mare, nel caso in cui il lotto previsto nel vigente P.U.A. sia a distanza tale da pregiudicare la sicurezza dello stesso a causa dei fenomeni marosi, fermo restando la disponibilità dell'area in concessione.
10. Tutte le norme inerenti i servizi rappresentano minimi inderogabili per i nuovi stabilimenti balneari.
11. Le strutture già esistenti dovranno adeguarsi, per quanto riguarda il numero e la tipologia dei servizi secondo quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 17 - Delimitazione dei Lidi

Gli stabilimenti balneari saranno delimitati mediante paletti colorati in fissi nella sabbia e corde di adeguato spessore. L'ingresso principale di ogni lido sarà realizzato da un varco realizzato in legno e la scelta della sua forma sarà lasciata alla libera fantasia di ciascun concessionario. Su di essa sarà riportato il numero della concessione demaniale e la denominazione sociale per una più facile individuazione.

ART. 18 - Colorazione attrezzatura balneare

Ogni singolo lido dovrà adottare una sola colorazione per gli ombrelloni, le sdraio e i lettini.

ART. 19 – Norme PAI-Classi Fattibilità delle Azioni di Piano.

In funzione della pericolosità geologica, per come precedentemente riportata, è stato realizzato l'elaborato **"TAV.3.8 - CARTA DELLA FATTIBILITA' DELLE AZIONI DI PIANO"**, con lo scopo di individuare la fattibilità geologica per ogni tipologia di area definita e le relative ed eventuali prescrizioni ed indicazioni di carattere geologico–tecnico–ambientale, necessarie per la

mitigazione e/o la prevenzione dei rischi naturali e per la progettazione esecutiva. Il territorio esaminato è stato assimilato alle seguenti quattro classi di fattibilità.

CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

In tale classe rientrano le aree precedentemente definite a “PERICOLOSITÀ BASSA O NULLA”. Le aree di **classe 1**, caratterizzate da una **fattibilità senza particolari limitazioni**, sono aree tendenzialmente stabili o con problemi di stabilità sempre modesti, in cui non sono state individuate penalizzazioni particolari di carattere geomorfico o geologico-tecnico. È possibile qualsiasi tipo di costruzione nel rispetto della normativa vigente. Per gli interventi di nuova costruzione, relativamente ad opere in elevazione ed a carattere permanente (quindi strutture non amovibili), va verificato l'eventuale potenziale di liquefazione nelle relative zone di suscettibilità, mediante gli opportuni studi geologici e l'esecuzione di idonee campagne geognostiche.

Nel Piano in oggetto tali aree non sono presenti.

CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI

In tale classe rientrano le aree precedentemente definite a “**PERICOLOSITÀ MEDIA**”. Nelle aree di **classe 2**, caratterizzate da una **fattibilità con modeste limitazioni**, è ammessa la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dagli artt. 8 10 ed 11 delle Norme di Attuazione del PSEC (Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera - P2) che interessano solo delle piccole porzioni di territorio dell'ambito 3 e dell'ambito 4 (senza alcun valore a livello di pianificazione comunale). Per gli interventi di nuova costruzione, relativamente ad opere in elevazione ed a carattere permanente (quindi strutture non amovibili), va verificato l'eventuale potenziale di liquefazione nelle relative zone di suscettibilità, mediante gli opportuni studi geologici e l'esecuzione di idonee campagne geognostiche.

L'intera area in esame (Ord.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 – ultimo aggiornamento 2015) ricade in zona sismica 2.

(PSEC)- Art. 10 Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2)

1. In tali aree, oltre a tutti gli interventi consentiti in area a pericolosità P3 di cui al precedente art. 9, sono ammessi anche:

a) gli interventi di sopraelevazione;

b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 1, lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (esclusa la realizzazione di locali interrati o seminterrati) a condizione che siano presenti ostacoli naturali o antropici (comprese le opere di difesa costiera) ritenuti idonei a contrastare l'azione del moto ondoso.

d) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati o seminterrati;

e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle sovraelencate, corredate da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere) e redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni.

CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

In tale classe rientrano le aree precedentemente definite a “**PERICOLOSITÀ ALTA**”.

Le aree di **classe 3**, caratterizzate da una **fattibilità con consistenti limitazioni**, interessano la maggior parte del litorale oggetto del presente studio non associate ad alcun valore di pericolosità idraulica.

Comprende la fascia di litorale (spiaggia) esposta al normale moto ondoso ed interessata da mareggiate autunno-invernali e le aree di retrospiaggia in cui possono risentirsi gli effetti derivanti da mareggiate di forte intensità o con carattere di eccezionalità.

In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, essendo possibile, soltanto, la realizzazione di alcune tipologie di interventi per come previsto dagli artt.8 e 9 (Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera - P3) delle N. A. del PSEC.

È possibile, quindi, la realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale per come riportato al comma 1 - lettera b del sopra citato art. 9.

L'utilizzo delle strutture è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e la tutela dei beni in caso di mareggiata. Tale sistema, a cura del concessionario, deve essere coordinato con il Piano di

Protezione Civile Comunale e deve essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti (art. 9 comma 7-a del PSCE).

La realizzazione di eventuali opere di interesse pubblico interferenti e non altrimenti localizzabili, è ammissibile nel rispetto dei suddetti Piani sovraordinati e delle relative Norme di Attuazione vigenti.

Sono auspicabili interventi (strutturali e non) di prevenzione e mitigazione del rischio di inondazione da mareggiata e di erosione costiera.

L'intera area in esame (Ord.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 - ultimo aggiornamento 2015) ricade in zona sismica 2.

(PSEC) Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;

b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione comunale;

c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi;

d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;

e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;

2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;

f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;

g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;

h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi d'acqua (esclusa la spiaggia emersa, così come definita all'art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;

i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti;

j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;

k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la spiaggia emersa così come definita al precedente art. 2;

l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere dell'ABR;

3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell'ABR da esprimersi entro 60 giorni;

4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno emanate dall'ABR. Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l'ABR già in fase di redazione del progetto preliminare.

5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.

6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.

7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:

a) L'utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti.

b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI

In tale classe rientrano le aree precedentemente definite a "PERICOLOSITÀ ELEVATA".

Le aree di **classe 4 (a - b)**, caratterizzate da una **fattibilità con gravi limitazioni**, sono concentrate nelle vicinanze dei corsi d'acqua che sfociano sul litorale in oggetto, e dovranno essere sottratte a qualsiasi previsione di realizzazione di nuove strutture fisse o amovibili e/o di trasformazione urbanistica, potrà essere consentita la sola posa di ombrelloni e sdraio, il cui utilizzo deve essere strettamente subordinato all'attuazione di un sistema di monitoraggio e pre-allertamento per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e la tutela dei beni in caso di mareggiata. Tale sistema, a cura del concessionario, deve essere coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e deve essere attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti (art. 9 comma 7-a del PSCE).

Sono state inserite le aree classificate dall'Abr, le aree di attenzione del PAI, le perimetrazioni in corrispondenza dei corsi d'acqua non perimetrati dal PAI ma regolamentate dalle delibere 1 e 2 del 20/12/2019 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale adottate con D.S. 540 del 13/10/2020, e le aree a pericolo erosione costiera del PSEC.

Si è quindi avuta una sovrapposizione delle aree di attenzione del PAI e delle aree di attenzione del PGRA con le aree di pericolo erosione costiera elevato P3.

In tali aree è sconsigliata la realizzazione di opere ad eccezione, eventualmente, di apposite opere di attraversamento fluviale, di protezione e mitigazione o rimozione del rischio idraulico, che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti (PSEC, PAI, ecc).

La realizzazione di eventuali opere di interesse pubblico interferenti e non altrimenti localizzabili, è ammissibile nel rispetto dei suddetti Piani sovraordinati e delle relative Norme di Attuazione vigenti.

Sono auspicabili interventi (strutturali e non) di prevenzione e mitigazione del rischio di inondazione da mareggiata e di erosione costiera.

L'intera area in esame (Ord.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 - ultimo aggiornamento 2015) ricade in zona sismica 2.

- **Classe 4(a)** - Le aree caratterizzate da pericolosità idraulica (PAI) e pericolosità erosione costiera alta, sono disciplinate dall'art.9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3) delle norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Erosione Costiera adottato nel 2016, e dagli art.21 Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4 e art.24 Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione delle Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 2011.

Tra le opere consentite in tali aree, in base all'**art. 21**, per come riportato al **comma 2 - lettera j**, ci sono le occupazioni temporanee (strutture amovibili), se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Fermo restando l'assoluto divieto entro tali aree di opere di tipo edilizio, è consentita, quindi, la realizzazione di strutture a carattere stagionale, temporanee e facilmente rimovibili, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

(PSEC) Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3) (riportato nel testo integrale nella CLASSE 3)

(PAI) Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. *Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.*

2. *Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:*

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come

definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;

d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;

e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);

f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;

g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;

h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;

j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;

l) interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;

3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) la progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere g), i), j) e l) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.

5. Per gli interventi di cui comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), non è previsto il parere dell'ABR.

(PAI) Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)

1. L'ABR, sulla base dei finanziamenti acquisiti, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.

2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.

3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.

4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

- **Classe 4(b)** - Le aree caratterizzate da pericolosità idraulica elevata P3 (PGRA) e pericolosità erosione alta, sono disciplinate **dall'art.9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)** delle norme di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Erosione Costiera adottato nel 2016 e **dall'art. 4 e Art. 5 delle Misure di Salvaguardia del PGRA adottate con D.S. 540 del 13/10/2020.**

-
(PSEC) Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3) (riportato nel testo integrale nella CLASSE 3)

(PGRA) Art. 4 – Disposizioni per le aree di attenzione PGRA

Nelle aree perimetrare come aree di attenzione PGRA nelle mappe dei progetti di varianti di aggiornamento che le prevedono, tutte le nuove attività e i nuovi interventi a farsi devono essere tali da:

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;

b) non comportare significative alterazioni morfologiche o topografiche e un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone;

- c) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;*
- d) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;*
- e) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi individuati dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;*
- f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;*
- g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;*
- h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.*

Le Amministrazioni comunali, Provinciali, Regionali e i soggetti gestori delle infrastrutture a rete interessate, valutano la predisposizione e l'installazione di sistemi di monitoraggio e preallerta da integrale nei relativi Piani di Emergenza e nel Piano di Protezione Civile Comunale, di concerto con le strutture di Protezione Civile regionali, con il Dipartimento Nazionale e con l'Autorità di Bacino Distrettuale.

Nelle aree di attenzione PGRA sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dei beni presenti nelle aree di attenzione PGRA, nonché gli interventi idraulici di regolazione, di regimazione e di manutenzione volti al miglioramento delle condizioni di deflusso e tali, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva e nel rispetto delle componenti ambientali e degli habitat fluviali eventualmente presenti;*
- b) gli interventi di demolizione dei corpi di fabbrica esistenti, anche con ricostruzione con incremento massimo di volumetria pari al 20% di volumetria utile e utilizzando criteri costruttivi volti alla riduzione della vulnerabilità;*
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s. m. e i., con aumento di superficie o volume non superiore al 20%;*

d) la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non producano un significativo incremento del valore del rischio idraulico dell'area;

e) l'espianto e il reimpianto di colture;

f) la realizzazione di annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo;

g) tutti gli ulteriori interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, compresi quelli di cui alle lett. b) e c), senza le limitazioni imposte, a condizione che non comportino apprezzabili alterazioni al regime idraulico dei luoghi.

Gli interventi idraulici di cui alla lett. a) devono essere corredati da uno studio idrologico e idraulico predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che individui le condizioni di pericolosità e rischio esistenti e garantisca il rispetto delle condizioni imposte alla medesima lett. a).

Gli interventi di cui alla lett. d), a esclusione di quelli di manutenzione, devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente che valuti i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d'interesse ante e post operam e garantisca la compatibilità degli interventi con le disposizioni della normativa del Piano stralcio.

Gli interventi di cui alle lett. g) devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, predisposto nel rispetto delle disposizioni del Piano Stralcio territorialmente competente, che determini i livelli di pericolosità e/o rischio della zona d'interesse e la compatibilità degli interventi a farsi con le disposizioni delle norme di attuazione.

(PGRA) Art. 5 - Pareri di compatibilità dell'Autorità di Bacino.

Gli interventi consentiti di cui all'art.4 lett. a), d) e g), per i quali è prevista la predisposizione dello studio idrologico e idraulico e/o lo studio di compatibilità idraulica, sono soggetti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che potrà fornire anche le eventuali prescrizioni per il rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 4.

Per gli interventi di cui ai restanti punti b), c), e) ed f), l'Autorità di Bacino potrà essere sentita, qualora i relativi interventi per dimensione e complessità possano avere rilevanza in rapporto alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico dell'area interessata; in tal caso, l'AdB potrà, eventualmente, richiedere la redazione dello studio di compatibilità idraulica.

ART. 20 - Rilascio della concessione demaniale marittima (CDM)

1. Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
2. L'ufficio preposto verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PIR, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente.
3. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.
4. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della Legge regionale n. 17/2005, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7. All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della medesima legge regionale, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della medesima Legge, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.
5. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all'art. 9 comma 2, lett. c) e d) della Legge regionale n. 17/2005, la durata (oltre i 6 anni di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 88) o per lo scopo, il rilascio delle concessioni è assoggettato allo svolgimento da parte del Comune procedente, delle procedure di evidenza pubblica; il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini previsti per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti.

In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e del DPR 24 luglio 1996, n. 503, sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione:

- a) Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale, da dimostrare successivamente con relativo contratto di assunzione, pena decadenza della concessione e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;
- b) Elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- c) Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

ART. 21 – Rinnovo della concessione demaniale marittima

Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 1 della legge 4 dicembre 1993 n.494 come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione autentica dell'art.13 della legge 8 luglio 2003 n.172, hanno una durata di sei anni e vengono rilasciate dal Comune di Bonifati, per le concessioni di durata superiore a sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria, per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria. Resta a carico dell'amministrazione comunale competente la verifica preliminare consistente nell'accertare che le cc.dd.mm. per cui è stata richiesta la proroga siano effettivamente annoverate tra quelle per le quali può essere concessa la medesima proroga e che soddisfino i requisiti previsti ai commi 682

e 683, dell'articolo unico della legge n. 145/2018, dovendo verificare:

1. La permanenza dell'intuitu personae in capo al concessionario;
2. La regolarità del pagamento del canone demaniale marittimo e dell'addizionale regionale per le annualità pregresse fino all'attualità;
3. L'assenza di innovazioni o occupazioni abusive sul demanio marittimo;
4. L'acquisizione della certificazione antimafia.

Il rilascio della proroga da parte del Comune competente è preceduto da idonee procedure di evidenza pubblica.

ART. 22 - *Variazioni oggettive e soggettive alla concessione demaniale marittima*

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.
2. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav.. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.
3. Il sub ingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
4. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa; la selezione del soggetto affidatario deve soddisfare la sussistenza dei requisiti dell'intuitu personae e le procedure di evidenza pubblica.

ART. 23 - *Revoca e decadenza*

Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della L.R. n.17/2005, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 17/2005. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione

entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.

Il Comune di Bonifati competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav..

Ai sensi dell'art.20 della L.R. n.17/2005, il Comune è tenuto a dichiarare la decadenza della concessione nei casi di inadempienza del concessionario. Il Comune è tenuto all'attivazione delle procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20 della L.R. n.17/2005.

Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 1 del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, della Legge 4 Dicembre 1993, n. 494, "Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivati dalla concessione ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 Settembre 2005, n. 296". Ai sensi della D.G. R. n. 365 del 25.06.2007, si specifica che "...per gravi violazioni edilizie dovranno essere intese le strutture realizzate ex novo o quelle la cui cubature supera il 10% di quella assentita".

Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista all'art. 20 comma 3 della Legge.

ART. 24 - Criteri generali di valutazione delle istanze

Il Comune di Bonifati nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:

a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;

b) compatibilità di dettaglio relativamente a:

- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
- aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
- accessibilità ai parcheggi;
- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e

miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i diversamente abili;

- dinamica evolutiva del paesaggio;

c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);

d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);

e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

Quanto previsto nell'art. 17 della Legge regionale n. 17/2005, dovrà comunque rispettare le procedure indicate all'art. 9 comma 2 del presente Piano, considerando l'ordine temporale di presentazione delle domande pervenute entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

ART. 25 - Funzioni di vigilanza

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune di Bonifati territorialmente competente il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. e dichiara la decadenza della CDM ai sensi della presente normativa. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in sito.

L'approvazione del Piano Comunale di Spiaggia non può sanare eventuali abusi demaniali marittimi o illeciti edilizi, paesaggistico-ambientale.

Il Comune è tenuto a verificare e attestare la legittimità delle opere realizzate su area demaniale, sia sotto il profilo urbanistico che edilizio. Le opere eventualmente realizzate senza il rilascio della concessione demaniale marittima, sono da intendersi abusive, a prescindere della loro rilevanza sul piano strettamente edilizio (rif. Consiglio di Stato- Sez.VI n.4951 del 24.11.2016).

ART. 26 - Classificazione e prezzi

La Regione Calabria promuove la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico - ricreative, e a tal fine auspica l'adozione, da parte dei Comuni della fascia costiera, di apposite ordinanze balneari, nel rispetto dell'articolo 24, comma 2, del presente atto.

Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi;

Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge regionale n. 17/2005, potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e, pertanto, il parere paesaggistico - ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.

Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei 30 giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.

ART. 27 - Valenza turistica delle aree demaniali

In applicazione dell'articolo 3, comma 6, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'articolo 6, decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, la Regione individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A e B, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- b) grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri dagli Enti preposti all'erogazione dei finanziamenti;
- c) balneabilità delle acque;
- d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Tutto il litorale del territorio comunale è identificato da un'unica area omogenea: categoria B a normale valenza turistica. La classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni.

ART. 28 - Classificazione degli stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla allegata Tabella A.

Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 147 del 14/6/2007 del presente atto, la classificazione attribuitagli.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 15 del presente atto, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

ART. 29 - *Disciplina dei prezzi*

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo.

La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l' indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.

Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.

Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di sub ingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di approvazione del presente atto.

ART. 30 - *Norme tributarie e finanziarie*

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali. La determinazione dei canoni, a modifica di quanto regolamentato con la delibera di Giunta regionale n. 1209 del 6 aprile 1999, dovrà derivare dall'applicazione dell'art. 17 del presente atto.

ART. 31 - *Disposizioni finali*

Per l'esercizio delle funzioni ed attività sul demanio marittimo, la Regione, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 104, lettera pp) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, prevedente la gestione

condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Sistema Informativo del demanio marittimo (SID), ed in osservanza alle disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2002 fra il citato Ministero e la Regione Calabria, utilizza il Sistema Informativo del Demanio marittimo (SID). L'utilizzo del predetto Sistema avverrà secondo il modello organizzativo, le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso e l'aggiornamento dei dati in esso contenuti che saranno definiti in sede di conferenza stato regioni attraverso la sottoscrizione del protocollo di intesa ex art. 6 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, della quale la Regione sarà firmataria. La Regione estende l'utilizzo del Sistema ai Comuni quale strumento condiviso per la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del demanio marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del loro reale stato d'uso. Le domande per la attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti all'utilizzo del demanio marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso dovesse in futuro approvare. Per facilitare la compilazione da parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati nonché la acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni, il Ministero ha reso gratuitamente disponibili i somare applicativi di seguito indicati rinvenibili presso il proprio sito internet ovvero quello della Regione Calabria: Le singole amministrazioni, per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni già rilasciate fino alla data di effettiva messa in esercizio del Sistema, dovranno, nella fase di avvio del SID, utilizzare il software di supporto Ge. Trans. (*Gestione Transitorio*) o, alternativamente, richiedere ai titolari delle concessioni in vigenza di fornire i predetti dati attraverso l'utilizzo del software di supporto DO.Ri. (Domanda Richiedente).

ART. 32 - *Disciplina transitoria e finale*

Il responsabile del procedimento comunica a coloro che hanno presentato istanze per rilascio o rinnovo di CDM, o variazione al suo contenuto, anteriormente all'entrata in vigore dei PCS, la necessità di riproporle o adeguarle nel rispetto del PCS e del PIR. Il Comune di Bonifati, sino alla definitiva attribuzione della materia in sede legislativa, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di

aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali ed il rappresentante regionale della Lega Navale Italiana. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, e la vigente normativa di settore ed alla legge regionale n. 17 del 21/12/2005 ed altresì quanto stabilito dalla deliberazione del consiglio regionale n. 147 del 14/6/2007.

Bonifati, li 09/05/2022

Il Responsabile del Servizio - area IV
Urbanistica e Demanio
(ing. Francesco Tafuri)

